



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA  
AGRO-PASTORALE

## **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013**

**REG. (CE) N. 1698/2005**

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI  
AIUTO/PAGAMENTO PER LA MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI**

**AZIONE 7 – TUTELA DELL'HABITAT DELLA GALLINA PRATAIOLA**

**ANNUALITÀ 2010**

**INDICE**

<b>1. FINALITA' DELL'AZIONE</b>	<b>2</b>
<b>2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>2</b>
<b>3. CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>4. DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>4</b>
<b>5. PERIODO D'IMPEGNO</b>	<b>4</b>
<b>6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE</b>	<b>4</b>
<b>6.1 LOCALIZZAZIONE DELL'AZIENDA</b>	<b>4</b>
6.2 SOGGETTI BENEFICIARI	5
6.3. SUPERFICI AMMISSIBILI A PREMIO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AZIENDALE	5
<b>7. CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI</b>	<b>6</b>
<b>9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI</b>	<b>7</b>
9.1 INTERVENTO 1: "PRATICHE PASTORALI TRADIZIONALI ESTENSIVE SUI PASCOLI PERMANENTI"	7
9.2 INTERVENTO 2: "PRATI PERMANENTI E AVVICENDATI"	7
9.3 INTERVENTO 3: "RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER COSTITUIRE PRATI-PASCOLI"	7
9.4 INTERVENTO 4: "COLTURE A PERDERE"	8
8.5 DEFINIZIONE E CHIARIMENTI RELATIVI AGLI IMPEGNI	8
9.6 ALTRI IMPEGNI	8
<b>10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO</b>	<b>9</b>
10.1 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	9
10.2 COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	9
10.3 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	10
10.4 TERMINE DI PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE	10
10.5 PRESENTAZIONE DELLA COPIA CARTACEA DELLE DOMANDE	10
<b>11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO</b>	<b>11</b>
<b>12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO</b>	<b>12</b>
12.1 REVOCA PARZIALE	12
12.2 REVOCA TOTALE	12
<b>13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI</b>	<b>13</b>
<b>14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI</b>	<b>13</b>
<b>15. CONTROLLI</b>	<b>13</b>
<b>16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI</b>	<b>14</b>
<b>17. ITER PROCEDURALE</b>	<b>14</b>
<b>18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>14</b>
<b>19. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI</b>	<b>14</b>

## 1. FINALITA' DELL'AZIONE

L'azione, coerente e complementare con il progetto LIFE + destinato alla salvaguardia della Gallina prataiola e del suo habitat, consiste nell'applicazione di specifiche misure agro-ambientali da attuare negli ambienti steppici e ha l'obiettivo di creare o ripristinare le condizioni favorevoli all'incremento degli esemplari di Gallina prataiola nelle aree agricole nelle quali è presente. Tale azione favorisce contemporaneamente anche la tutela di altre specie di uccelli delle "aree steppiche".

## 2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità. La modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e s.m.i;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e revisionato con Decisione della Commissione C(2009)9622 del 30 novembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

- Decreto del Mi.PAAF 30125 del 22 dicembre 2009 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze ei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/12 del 23 febbraio 2010 riguardante il regime di condizionalità “Disposizioni regionali per l’attuazione dell’articolo 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009”;
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007 recante “Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione”;
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 25534/984 del 16 dicembre 2008 concernente “Anagrafe regionale delle aziende agricole. Obbligo di iscrizione per i soggetti che intendo presentare domanda di aiuto nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013”;
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 781/DecA/26 del 28 marzo 2008, recante “Disposizioni per l’attuazione del PSR 2007/2013”;
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 949/DecA/38 del 7 aprile 2010 recante “Disposizioni per l’attuazione del PSR 2007/2013. Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” (Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell’Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata, 214/7 Tutela dell’habitat della gallina prataiola);
- Circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009 recante “Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2010”;
- Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013.

Per quanto non specificato nelle presenti disposizioni si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

### **3. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le presenti disposizioni si applicano:

- alle domande di aiuto/pagamento per il periodo 2010 - 2015

La presente azione è stata introdotta nella proposta di modifica al Programma di Sviluppo Rurale, presentata al Comitato di Sorveglianza del 11 dicembre 2009. Nella stessa proposta di modifica, è stata introdotta la *“procedura di modifica dei pagamenti agro-ambientali”*. L’applicazione di questa procedura, effettuata per la prima volta nel 2010, ha comportato una proposta di revisione di tutti i pagamenti agro-ambientali, e la

Regione si è impegnata a ripetere ogni due anni l'aggiornamento dei pagamenti, informando la Commissione degli esiti della procedura di verifica. Di conseguenza, durante il periodo d'impegno, gli importi dei premi previsti per la presente azione potranno subire aggiornamenti in aumento o in diminuzione, a seguito delle revisioni periodiche che verranno effettuate.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento, i beneficiari dovranno accettare la procedura di modifica dei pagamenti agro-ambientali prevista dal Programma di Sviluppo Rurale.

La proposta di modifica è stata notificata alla Commissione Europea nel mese di aprile del 2010. L'entrata in vigore delle modifiche proposte è subordinata alla loro definitiva approvazione, ai sensi dell'art. 9 comma 6, del Reg. (CE) n. 1974/2006.

#### 4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il fabbisogno finanziario è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 214 Azione 7 del PSR 2007-2013 pari a euro 2.000.000,00.

La dotazione finanziaria assegnata alla presente Azione del PSR 2007-2013 è così ripartita:

- 56% di finanziamento pubblico nazionale;
- 44% di finanziamento pubblico comunitario (FEASR).

#### 5. PERIODO D'IMPEGNO

Il periodo d'impegno decorre dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della domanda ed ha una durata di cinque anni.

Il periodo d'impegno decorre dal 18 maggio 2010 al 17 maggio 2015

Durante i 5 anni d'impegno il produttore deve rispettare gli impegni di cui al successivo paragrafo 9. "Impegni dei beneficiari".

#### 6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE

##### 6.1 Localizzazione dell'azienda

Possono beneficiare dell'aiuto le aziende le cui superfici sono localizzate anche parzialmente nelle aree Natura 2000 designate per la conservazione della specie *Tetrax tetrax* (Gallina prataiola):

##### SIC

ITB010001	Isola dell'Asinara
ITB010002	Stagno di Pilo e di Casaraccio
ITB011113	Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri
ITB020041	Entroterra e Zona Costiera tra Bosa, Capo Marargiu e P. Tangone
ITB021101	Altopiano di Campeda
ITB031104	Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu
ITB040031	Monte Arcuentu e Rio Piscinas

**ZPS**

ITB010001	Isola dell'Asinara
ITB013012	Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino
ITB013048	Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri
ITB023037	Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta
ITB023050	Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali
ITB023051	Altopiano di Abbasanta
ITB043054	Campidano Centrale

**6.2 Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli (singoli o associati) ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, iscritti nell'elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono aziende ricadenti nelle aree Natura 2000 designate per la conservazione della specie *Tetrax tetrax* (Gallina prataiola). L'iscrizione nell'elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A. deve essere mantenuta per tutto il periodo d'impegno.

**6.3. Superfici ammissibili a premio e requisiti di ammissibilità aziendale**

Le superfici aziendali ammissibili a premio sono costituite dalla SAU aziendale il cui uso e destinazione produttiva è compatibile con gli interventi per i quali è previsto il pagamento nella presente azione. Pertanto l'azione si applica alla SAU aziendale utilizzata per pascoli permanenti, prati permanenti e avvicendati e ai seminativi, con impegni differenziati in relazione agli interventi specifici.

La SAU aziendale ammissibile al premio deve essere giuridicamente disponibile per cinque anni, cioè per l'intero periodo d'impegno.

Gli imprenditori agricoli che aderiscono alla presente Azione 214.7 non possono beneficiare, per tutto il periodo di impegno, del premio previsto dalle Azioni 214.1 "Agricoltura biologica", 214.2 "Difesa del suolo", 214.3 "Tutela degli habitat naturali e seminaturali", 214.4 "Tutela dell'agrobiodiversità", Intervento 1 "Biodiversità vegetale", e 214.6 "Produzione integrata", con riguardo alle medesime superfici.

**7. CRITERI DI VALUTAZIONE**

Saranno finanziate le domande presentate che risultino ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria predisposta sulla base dei criteri e pesi di seguito riportati, che sono determinati in modo tale da favorire la realizzazione della strategia definita nel PSR per la presente azione:

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PESO
Dimensione aziendale delle superfici oggetto di impegno	Aziende che aderiscono per una superficie superiore a 0,5 fino a 2 ettari	5
	Aziende che aderiscono per una superficie superiore a 2 ettari fino a 5 ettari	10
	Aziende che aderiscono per una superficie superiore a 5 ettari	20

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo più giovane d'età. Nel caso di imprenditori agricoli associati l'età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza alla minore anzianità di apertura della Partita IVA.

La graduatoria regionale dei soggetti beneficiari del premio, selezionati mediante i succitati criteri di valutazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

#### 8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

Il pagamento agroambientali previsto dalla presente azione consiste in un aiuto quinquennale, erogato annualmente come premio per ogni ettaro di SAU ammissibile.

L'erogazione dell'aiuto è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato della domanda di aiuto/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima.

L'importo dei premi annui si differenzia come di seguito riportato, a seconda della tipologia d'intervento:

- **Intervento 1:** "Pratiche pastorali tradizionali estensive sui pascoli permanenti" euro 110,00 per ettaro di SAU;
- **Intervento 2:** "Prati permanenti e avvicendati" euro 250,00 per ettaro di SAU;
- **Intervento 3:** "Ritiro dei seminativi dalla produzione per costituire prati-pascoli" euro 210,00 per ettaro di SAU;
- **Intervento 4:** "Colture a perdere" euro 250,00 per ettaro di SAU.

Il beneficiario, a seconda dell'ordinamento colturale esistente in azienda, può aderire contemporaneamente a più interventi. I premi previsti per gli interventi 1, 2, 3, 4 sono cumulabili tra loro ma non con riferimento alla medesima superficie.

## 9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, il richiedente deve assumere e rispettare sulla SAU aziendale oggetto di domanda e per tutto il periodo d'impegno di cinque anni, gli impegni e le limitazioni di seguito specificati per tipologia di intervento, fatte salve le norme di prevenzione stabilite dalle prescrizioni regionali antincendio.

### 9.1 Intervento 1: "Pratiche pastorali tradizionali estensive sui pascoli permanenti"

1. divieto di riduzione e obbligo di utilizzazione della superficie aziendale destinata a pascolo permanente;
2. divieto di conversione della superficie da pascolo permanente ad altri usi;
3. esclusione di lavorazioni del terreno ed esecuzione delle operazioni colturali connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso, alla gestione dello sgrondo delle acque ed all'eliminazione di eventuali insediamenti di suffrutici ed arbusti effettuati, quando possibile, senza l'impiego di mezzi meccanici. In ogni caso i mezzi meccanici non devono essere impiegati nel periodo di riproduzione della fauna selvatica: dal 1 marzo al 30 settembre.

Il beneficiario può accedere a questa tipologia di intervento se la SAU oggetto di aiuto è destinata a pascolo permanente nell'annata agraria 2009/2010. L'impegno, che inizia il 18 maggio 2010, prevede che il beneficiario mantenga quest'uso del suolo fino alla fine del periodo di impegno.

### 9.2 Intervento 2: "Prati permanenti e avvicendati"

1. divieto di lavorazione, falciatura e trinciatura dal 1 marzo al 30 settembre;
2. utilizzo di barre falcianti orizzontali ad altezza di sfalcio superiore a 15 centimetri;
3. creazione di bordi di almeno 2,5 metri di larghezza lungo il perimetro degli appezzamenti, da non coltivare e non falciare;
4. direzione di lavorazione, falciatura o trinciatura partendo dal centro dell'appezzamento e proseguendo verso i lati, così da indirizzare la fuga della fauna verso i bordi.

Il beneficiario può accedere a questa tipologia di intervento se la SAU oggetto di aiuto è destinata a prati permanenti e avvicendati nell'annata agraria 2009/2010. L'impegno, che inizia il 18 maggio 2010, prevede che il beneficiario mantenga quest'uso del suolo fino alla fine del periodo di impegno.

### 9.3 Intervento 3: "Ritiro dei seminativi dalla produzione per costituire prati-pascoli"

1. conversione di almeno il 10% della superficie a seminativi in prati-pascolo per una durata non inferiore a 5 anni;
2. divieto di falciatura o trinciatura della massa erbacea e di lavorazione della superficie a riposo dal 1 marzo al 30 settembre creazione di bordi di almeno 2,5 metri di larghezza lungo il perimetro delle superfici a riposo, da non coltivare, trinciare o falciare;



3. direzione di lavorazione, falciatura o trinciatura partendo dal centro dell'appezzamento e proseguendo verso i lati, così da indirizzare la fuga della fauna verso i bordi.

L'impegno, che inizia il 18 maggio 2010, prevede che il beneficiario possa accedere a questa tipologia di intervento ritirando dalla produzione la SAU a seminativi oggetto di aiuto e destinandola a prato-pascolo per tutta la durata dell'impegno.

#### **9.4 Intervento 4: "Colture a perdere"**

- 1) coltivazione di leguminose e/o graminacee foraggere annuali destinate alla fauna selvatica per una superficie minima di 0,5 ettari.

L'impegno, che inizia il 18 maggio di ogni anno, prevede che il beneficiario può accedere a questa tipologia di intervento se la SAU oggetto di aiuto è seminata, nell'annata agraria 2009/2010, a leguminose e/o graminacee foraggere annuali.

#### **8.5 Definizione e chiarimenti relativi agli impegni**

La durata dell'impegno riferito alle superfici aziendali è di cinque anni.

Se dispone delle superfici necessarie, il beneficiario può aderire contemporaneamente a più interventi, scegliendo gli interventi in funzione dell'ordinamento colturale esistente in azienda.

Sulle superfici oggetto d'impegno è fatto divieto di rimboschimento e di impianto di colture arboree.

La falciatura, trinciatura e lavorazione delle superfici aziendali deve essere effettuata quanto più possibile a scacchiera, così da creare una situazione che conceda via di salvezza alla fauna.

Non sono ammesse operazioni di falciatura, trinciatura e lavorazione in deroga alle epoche di divieto prestabilite.

Non è ammesso l'impiego di diserbanti chimici.

Con riferimento all'intervento 4, nel corso del periodo di impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1975/06, a condizione che le particelle scambiate ricadano nelle aree eleggibili dell'azione, abbiano la medesima superficie e siano mantenute per l'anno di impegno.

#### **9.6 Altri impegni**

Tutti i beneficiari devono rispettare, nell'insieme dell'azienda:

- i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009, secondo le modalità applicative stabilite a livello regionale dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/12 del 23 febbraio 2010. Il periodo d'impegno della condizionalità segue quelli specifici di misura;
- i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/2009 e degli allegati II e III, e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agro-ambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti. Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

## **10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO**

### **10.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale**

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuato prima della compilazione della domanda presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA mandatario procederà all'iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e ad altre eventuali disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale, devono essere prodotti, da parte dell'agricoltore interessato al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

### **10.2 Compilazione e presentazione delle domande**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di aiuto/pagamento è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal beneficiario e trasmessa sul portale SIAN in via telematica. La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN ("rilascio" della domanda sul portale SIAN).

Per la compilazione della domanda di aiuto devono essere seguite le istruzioni riportate nell'Allegato B.

### 10.3 Termine di presentazione delle domande

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle domande sul portale SIAN ("rilascio" sul portale SIAN) a partire dalla data che verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)).

Il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande di aiuto è il **17 maggio 2010** (Circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009).

### 10.4 Termine di presentazione tardiva delle domande

Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 1 comma 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda oltre il termine previsto comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. E' consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine del 15 maggio previsto dal Regolamento. Le domande di aiuto rilasciate sul portale SIAN in data successiva al **9 giugno 2010** sono irricevibili.

### 10.5 Presentazione della copia cartacea delle domande

Entro il **30 giugno 2010** l'agricoltore o il CAA in sua vece deve inoltre presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

- a) Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- b) Copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda dell'imprenditore agricolo singolo o del Rappresentante Legale nel caso delle società;
- c) Nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), CUAA e numero di domanda. (Solo per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti di cui ai punti **a)** e **b)** relativi a più domande di aiuto).

La documentazione di cui ai punti **a)**, **b)**, può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio riportando sulla busta la dicitura "Domanda per la Misura 214 - Azione 7 - Tutela dell'habitat della Gallina prataiola 2010". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio a cui consegnare o spedire la copia cartacea della domanda e la documentazione da allegare deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali

diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale.

L'elenco dei comuni di competenza di ciascun Servizio Territoriale dell'ARGEA, con l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, è consultabile sul sito della Regione Sardegna nella sezione Speciali – Programma di Sviluppo Rurale.

#### 11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

Dopo la scadenza della presentazione della domanda di aiuto/pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009, gli agricoltori possono presentare le seguenti modifiche alla domanda di aiuto:

- a. aggiungere singole particelle catastali non dichiarate nella domanda iniziale;
- b. modificare singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- c. modificare la destinazione d'uso in relazione alle particelle dichiarate nella domanda iniziale.

La compilazione e trasmissione delle domanda di modifica deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle particelle che presentano irregolarità.

La domanda di modifica deve essere "rilasciata" dal CAA sul portale SIAN, entro il **31 maggio 2010**, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del Reg (CE) n. 1122/2009.

Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2010, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica dopo il **31 maggio 2010** comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento, pertanto le domande di modifica presentate oltre il **09 giugno 2010** sono irricevibili.

Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio entro il **30 giugno 2010**, riportando sulla busta la dicitura "Modifica della domanda per la Misura 214 - Azione 7 - Tutela dell'habitat della Gallina prataiola 2010". In caso di invio tramite posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

## **12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO**

La domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009. In caso di revoca parziale devono essere assicurati i requisiti minimi di accesso alla presente azione.

Tuttavia, se l'autorità competente per i controlli ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

### **12.1 Revoca parziale**

La compilazione e la presentazione delle domande di revoca parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, online utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di revoca parziale coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di revoca parziale ("rilascio" della domanda di revoca parziale sul portale SIAN).

Copia cartacea della domanda di revoca parziale trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) con una delle seguenti modalità:

- a) consegnata a mano presso il Servizio Territoriale ARGEA Sardegna competente per territorio;
- b) inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Revoca parziale della domanda di aiuto per la Misura 214 - Azione 7 - Tutela dell'habitat della Gallina prataiola". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La revoca parziale della domanda di aiuto comporta il recupero anch'esso parziale delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

### **12.2 Revoca Totale**

La revoca totale della domanda di aiuto deve essere comunicata per iscritto all'ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio. La domanda di revoca, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata a mano o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio. Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Revoca totale della domanda di aiuto Misura 214 - Azione 7 - Tutela dell'habitat della Gallina prataiola".

La revoca totale della domanda di aiuto, comporta il recupero totale delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

### **13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale - Misura 214 - Azione 7 - Tutela dell'habitat della Gallina prataiola". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

### **14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI**

Ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., se nel corso del periodo dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se il soggetto che acquisisce l'azienda, non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto maggiorato degli interessi legali.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere notificato per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di trasferimento impegno della domanda di aiuto per la Misura 214 - Azione 7 - Tutela dell'habitat della Gallina prataiola". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

### **15. CONTROLLI**

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (CE) n. 1975/2006 e s.m.i..

## 16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei beneficiari dei contributi pubblici previsti dalla Misura 214 Azione 7 "Tutela degli Habitat della gallina prataiola" si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Si fa espressa riserva di modifica delle presenti Disposizioni, aggiornandole con le ulteriori misure regionali integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni, per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/10 del 3 settembre 2008.

## 17. ITER PROCEDURALE

ARGEA Sardegna sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione e sulla base delle direttive da questa impartite, anche attraverso le competenti Direzioni di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà le attività di presa in carico, selezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande presentate e di ricezione della copia cartacea delle stesse e di tutti gli altri documenti previsti.

## 18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali* - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti Disposizioni, devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dal premio. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. I diversi soggetti che a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

## 19. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI

- **Allegato A** Azione 7 - Matrice codice prodotti-interventi;
- **Allegato B** Azione 7 - Istruzioni regionali compilazione domande - Annualità 2010.